

STATUTO

"MODENA SPORT CLUB SOCIETA' COOPERATIVA".

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita una società denominata **"MODENA SPORT CLUB SOCIETA' COOPERATIVA".**

ART. 2 - SEDE LEGALE – AMBITO DI ATTIVITA'

1. La Società ha sede a MODENA.
2. Essa realizza il suo scopo mediante lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto, in Italia, nei paesi comunitari ed extracomunitari.
3. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, nonché la istituzione di sedi secondarie, filiali o succursali con stabile rappresentanza.
4. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 3 - DURATA.

1. La Società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata una o più volte, salvo il diritto di re-

cesso ai Soci, con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO SECONDO

SCOPO – OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha come scopo di coinvolgere i soci sia attraverso la fornitura di occasioni di lavoro sia attraverso l'offerta di servizi, beni e utilità atti a:

- favorire tramite la gestione in forma associata lo svolgimento dell'attività sportiva della locale squadra di Calcio denominata "MODENA F.C" consentendo ai soci di beneficiarne a condizioni economiche e sociali – culturali vantaggiose;

- favorire lo sviluppo e la valorizzazione della squadra di Calcio Modena F.C. tramite apporti individuali atti a manifestare l'espressività popolare nella gestione societaria;

- stimolare il reciproco spirito di solidarietà cooperativa;

- promuovere e diffondere gli ideali cooperativi e mutualistici nel mondo dello sport tramite lo sviluppo in un nuovo modo di intendere e vivere l'attività calcistica;

- creare le condizioni e le opportunità per lo sviluppo e l'indirizzo, sia diretto che indiretto, di un azionariato popolare finalizzato ad una capillare diffusione dei titoli rappresentativi della proprietà della squadra di Calcio Modena F.C.

I principi mutualistici previsti dalle vigenti disposizioni per le cooperative a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservati

quale espressioni del carattere cooperativo della Società. Pertanto la Cooperativa deve:

remunerare il capitale sociale in misura mai superiore a quella massima prevista dalla legislazione vigente per le cooperative che possiedono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del comma 1° lettera c) dell'art.34 del presente statuto e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della Legge n.59/1992 e successive modificazione e integrazioni.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa concorre, nei modi di legge alla formazione dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione e può istituire, direttamente o indirettamente Fondi Speciali per favorire e realizzare iniziative mutualistiche.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi di non soci.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita

all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- favorire la promozione e lo sviluppo dello spettacolo calcistico della locale squadra di calcio denominata "MODENA F.C."

In relazione ai propri scopi sociali la Cooperativa potrà promuovere le seguenti attività:

- progettazione e organizzazione di eventi sportivi, incontri, corsi, gare, tornei e simili con particolare attenzione al mondo del calcio sia professionistico che dilettantistico e giovanile;

- realizzazione e organizzazione di manifestazioni, convegni sportivi, pubblicitari, culturali, musicali e fieristici, culinari e ogni altro evento atto a promuovere l'immagine della cooperativa, e atto a reperire risorse economiche al fine di autofinanziamento della stessa nonché del raggiungimento dello scopo sociale;

- commercializzazione di gadget e materiale sportivo con loghi, colori, marchi, immagini rappresentativi della nostra cooperativa;

- realizzare e gestire strutture quali ristoranti, hotel, stores, musei, luoghi e locali di esercizio di eventi ricreativi, teatrali, spettacolistici e culturali, strutture e impianti ludici e sportivi in genere;

- realizzazione e distribuzione di una rivista sportiva, di una testata giornalistica, televisiva e/o radiofonica, di libri, pubblicazioni, prodotti editoriali in genere, di trasmissioni e supporti audio-video-multimediali di qualunque natura e tipologia relativi ai fatti e agli avvenimenti riguardanti la squadra di calcio Modena F.C. e il settore giovanile della medesima, nonché altre iniziative di comunicazione, convegni, corsi, lezioni, incontri, se-

minari, attinenti gli scopi sociali.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata;

2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) partecipare alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 Novembre 1991 n. 381;

4) assumere mutui e finanziamenti in genere, prestiti cambiari, affidamenti bancari e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra garanzia, sia reale che personale, sotto qualsivoglia forma, anche a favore di terzi, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, gli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

5) effettuare raccolta di prestiti da soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs, 1 Settembre 1993, n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazio-

ne. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;

Sono espressamente escluse:

- l'attività professionale riservata (art. 1 della Legge n. 1 del 02/01/1991);

- la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 216 del 07/06/1974 e successive modificazioni;

- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, Legge n. 197 del 05/07/1991;

6) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4, L. 31 Gennaio 1992 n. 59;

7) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi degli art. 5 e 6 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59;

TITOLO TERZO

CATEGORIE DI SOCI - CONFERIMENTI

ART. 6 - CATEGORIE DI SOCI.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) soci cooperatori ordinari;

b) soci sovventori;

c) azionisti di partecipazione cooperativa;

d) elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buono funzionamento della cooperativa che ai fini del presente statuto sono a tutti gli effetti soci cooperatori. Agli elementi tecnici e amministrativi, per quanto compatibili si applicheranno tutte le forme statutarie pre-

viste per i soci cooperatori;

e) categoria speciale di soci.

ART. 7 - CONFERIMENTO DEI SOCI.

I conferimenti dei soci sono rappresentati dalle azioni dei soci come previsti alle lettere da a) ad e) del precedente articolo.

ART. 8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che per capacità, impegno e qualità personali e professionali manifestate sul lavoro e nei rapporti con la Società, possano contribuire allo sviluppo di questa e del movimento cooperativo, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Possono diventare soci cooperatori, in tale categoria speciale, anche i minorenni, escluso ogni rapporto di lavoro, previa presentazione dell'autorizzazione alla partecipazione di uno dei genitori esercenti la potestà o di chi comunque esercita per legge o provvedimento giudiziario la potestà. L'autorizzazione scritta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non superiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento

dell'ammissione: per i soci minorenni il periodo minimo di appartenenza alla categoria speciale è comunque almeno pari al periodo necessario al raggiungimento della maggiore età.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545/bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-

scluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 11) del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

TITOLO QUARTO

SOCI COOPERATORI ORDINARI

ART. 9 - DEFINIZIONE

1. I soci cooperatori perseguono lo scopo di cui ai precedenti art. 4 e 5 e, in conformità al carattere cooperativo della società, dispongono dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione dell'impresa, partecipano allo scambio mutualistico, alla pianificazione e alla realizzazione dei programmi e dei piani aziendali.

2. Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla Legge.

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica e giuridica i seguenti dati:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, numero telefonico, fax e e-mail; ovvero ragione sociale e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta;

c) l'ammontare del valore della singola azione che propone di sottoscrive-

re, che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00);

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti vigenti della società e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Possono diventare soci cooperatori anche i minorenni, escluso ogni rapporto di lavoro, a condizione che provengano dalla categoria speciale di cui all'art. 8), ovvero a condizione che siano parenti entro il secondo grado di altri soci cooperatori, previa presentazione dell'autorizzazione alla partecipazione di uno dei genitori esercenti la potestà o di chi comunque esercita per Legge o provvedimento giudiziario la potestà. L'autorizzazione scritta, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va accompagnata da un fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi la ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (ses-

santa) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 11 - DIRITTI E DOVERI

1. Ai soci cooperatori spettano, in conformità al carattere mutualistico e cooperativo della società, i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. I soci cooperatori sono obbligati:

A. al pagamento della eventuale tassa di ammissione di cui all'art. 29 del presente statuto e della quota di capitale sociale sottoscritta, nei modi e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo;

B. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti statuari e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

C. alla partecipazione nelle assemblee sociali;

D. ad avere un comportamento morale e professionale corretto nei confronti della società;

E. a contribuire alla realizzazione ed al conseguimento degli interessi della società e degli ideali che ne costituiscono lo scopo; inoltre ha facoltà di partecipare, se necessario, all'autofinanziamento della società, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Organo Amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante da Libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-

tera raccomandata alla Cooperativa

ART. 12 - QUOTE

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da un numero variabile di azioni nei limiti di legge.

Le azioni sono nominative e intrasferibili, non possono essere sottoposte a pegno o limitazioni di qualsiasi natura e sono vincolate a favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai soci cooperatori.

TITOLO QUINTO

VICENDE DEL RAPPORTO SOCIALE DEL SOCIO COOPERATORE

ART. 13 - CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

1. Il rapporto sociale si estingue:

A. per recesso;

B. per decadenza;

C. per esclusione;

D. per morte.

2. La morte del socio non dà luogo a successione, salvo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota sociale.

3. L'estinzione del rapporto sociale determina la decadenza delle cariche sociali e la cessazione dell'attività professionale presso la società, fatta salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo da adottare nei casi in cui lo stesso lo ritenga opportuno.

ART. 14 - RECESSO

1. Il recesso del socio cooperatore è consentito nei singoli casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve essere trasmessa per iscritto, sotto pena di nullità, all'Organo Amministrativo che provvede all'annotazione sul libro soci.

2. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

3. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15 - DECADENZA

1. La decadenza, quale forma speciale di esclusione, è pronunciata dall'Organo Amministrativo, in merito ai soci:

A. che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

B. che si trovino in stato di interdizione e che per qualsiasi motivo non possano partecipare o si trovino in condizioni di incompatibilità con il perseguimento dello scopo sociale, fermo restando la facoltà dell'Organo Amministrativo, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di non pronunciare la decadenza.

2. Il socio a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di cause di decadenza è tenuto, sotto pena di esclusione, a darne tempestiva informazione scritta all'Organo Amministrativo.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza ha effetto dalla annotazione sul Libro Soci.

ART. 16 - ESCLUSIONE

1. La deliberazione di esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo nelle ipotesi di legge e di inadempimento agli obblighi sociale, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:

A. inosservanza dello statuto, dei regolamenti statutari e delle deliberazioni degli organi sociali;

B. rifiuto senza giustificato motivo di prestare la propria attività in favore della società, sul territorio italiano, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali la società partecipa;

C. inadempimento previa diffida ad adempiere, nel pagamento della quota sociale;

D. sussistenza di situazioni di incompatibilità;

E. mancata comunicazione all'Organo Amministrativo dell'esistenza a proprio carico delle cause di decadenza di cui al precedente art. 15;

F. produzione, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi materiali o morali alla società.

2. La deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

4. Al socio escluso può essere applicata una penale il cui limite massimo, che sarà determinato dall'Organo Amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione, non può in ogni caso superare l'importo della quota sociale, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni che possono essere compensati dalla società fino alla concorrenza della quota sociale, è fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior

danno. Qualora non sia determinato l'ammontare del danno, la società potrà trattenere la quota sociale fino alla liquidazione del danno stesso.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE

1. Nei casi di estinzione del rapporto sociale, fermo restando quanto previsto specificatamente ai precedenti art. 13,14,15 e 16, al socio cooperatore o ai suoi eredi spetta la liquidazione della quota sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è estinto e in ogni caso in misura non superiore al valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 34 del presente statuto.

2. Al rimborso si provvede nei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio, salvo il diritto della società di compensare eventuali crediti nei confronti del socio.

TITOLO SESTO

SOCI SOVVENTORI

ART. 18 - FONDI SPECIALI

1. L'assemblea ordinaria, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, può costituire i fondi mediante speciali conferimenti da parte di persone, fisiche e giuridiche, che assumeranno la qualità di soci sovventori.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore minimo di Euro 2.000,00 (duemila/00).

2. L'assemblea all'atto dell'ammissione stabilisce:

A. l'importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i termini di sottoscrizione e versamento;

B. l'eventuale durata dei fondi;

C. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;

D. le limitazioni all'elettorato attivo e passivo e le modalità di riduzione dei voti nel caso i limiti di legge, o quelli inferiori eventualmente stabiliti dall'assemblea, vengano superati;

E. gli eventuali requisiti e limitazioni all'ammissione, le eventuali condizioni di gradimento e di trasferibilità delle azioni;

F. gli altri diritti e doveri eventualmente spettanti ai soci sovventori;

G. le condizioni, le procedure ed i criteri ai quali l'Organo Amministrativo deve attenersi per la gestione dei fondi.

ART. 19 - SOCI SOVVENTORI

1. Possono divenire soci sovventori persone fisiche e giuridiche. La qualità di socio sovventore è compatibile con quella di socio cooperatore.

ART. 20 - AZIONE DI SOVVENZIONE

1. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 18 – comma 2 – lettera E).

2. Il tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione non può essere maggiorato di oltre due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle azioni dei soci cooperatori.

ART. 21 - ESTINZIONE

1. Il rapporto di sovvenzione si estingue con l'eventuale scadenza dei fondi di cui all'art. 18 e in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di mancato pagamento delle azioni, si applicano le norme di legge.

All'estinzione del rapporto di sovvenzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai precedenti art. 13, 14, 15 e 16.

2. Ai soci sovventori spetta il rimborso delle azioni al loro valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi di legge e detratte le eventuali perdite gravanti sul fondo di cui al precedente art. 18 ai sensi del successivo punto 3. Al rimborso delle azioni di sovvenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 17.

3. In caso di riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e l'ammontare dei conferimenti dei soci cooperatori e dei soci sovventori, fatte salve condizioni di maggior favore stabilite dall'assemblea all'atto dell'emissione.

TITOLO SETTIMO

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ART. 22 - PROGRAMMI DI SVILUPPO ED AMMODERNAMENTO

1. L'assemblea ordinaria, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, può adottare i programmi previsti dall'art. 5 mediante l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, che potranno essere sottoscritte da parte di soci e non soci, che assumeranno la qualità di azionisti di partecipazione cooperativa.

2. L'assemblea all'atto dell'emissione, stabilisce:

A. l'importo complessivo di ciascuna emissione, il numero e il valore nominale delle azioni, le modalità e i termini di sottoscrizione e versamento;

B. l'eventuale durata dei programmi;

C. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e i privilegi attribuiti alle

azioni;

D. le condizioni, le procedure ed i criteri ai quali l'Organo Amministrativo deve attenersi per la gestione dei programmi.

ART. 23 - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. Possono divenire azionisti di partecipazione cooperativa persone fisiche e giuridiche.

2. All'atto dell'emissione, almeno la metà delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere offerta in opzione ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della società.

ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. I conferimenti degli azionisti di partecipazione cooperativa sono rappresentati da azioni trasferibili, al portatore o nominative ai sensi di legge.

2. Le azioni di partecipazioni cooperativa sono prive del diritto di voto, ma privilegiate nella partecipazione agli utili e nel rimborso del capitale. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione delle quote sociali dei cooperatori.

ART. 25 - ASSEMBLEA SPECIALE

1. Gli azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in speciale Assemblea, convocata dagli Amministratori della Società o dal Rappresentante comune, per deliberare:

A. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune;

B. sull'approvazione delle deliberazioni delle Assemblee della Società che possono pregiudicare i diritti della categoria;

C. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei

comuni interessi e sul relativo rendiconto;

D. su altri oggetti di interesse comuni.

2. L'Assemblea speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o quando almeno un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa faccia richiesta; essa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 22.

3. All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo Undicesimo.

ART. 26 - RAPPRESENTANTE COMUNE

1. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela i loro interessi comuni nei rapporti con la Società. Egli ha diritto di esaminare e di ottenere, ai sensi di legge, estratti dei libri sociali, di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni.

ART. 27 - ESTINZIONE

1. Il rapporto sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa si estingue con la eventuale scadenza dei programmi pluriennali di cui al precedente art. 22.

2. All'estinzione del rapporto sociale degli azionisti di partecipazione cooperativa e al rimborso delle azioni si applica, in quanto compatibile, il precedente art. 21.

3. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azione di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

TITOLO OTTAVO

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 28 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale della Società è costituito:

A. dal capitale sociale;

B. dalla riserva legale o ordinaria, indivisibile, costituita a norma di legge, dalle destinazioni di bilancio;

C. dalle eventuali riserve straordinarie, comprensive delle eventuali tasse di ammissione non rimborsabili e delle quote non liquidate ai soci;

D. da altri fondi di riserva e/o somme accantonate ai sensi di legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

ART. 29 - TASSA DI AMMISSIONE

L'Organo Amministrativo potrà inoltre prevedere, previa approvazione dell'assemblea dei soci, l'esistenza di una tassa di ammissione non rimborsabile e individuata in un valore minimo, consentendo dunque, in base alla capacità patrimoniale del singolo soggetto, di eseguire versamenti non proporzionali e liberi nell'importo massimo.

L'ammontare della tassa di ammissione viene definita dall'Organo Amministrativo, il quale si riserva di indicare i tempi del versamento.

La tassa ha carattere annuale ed è dovuta dal socio per ogni esercizio (o sua frazione) di durata del rapporto sociale.

La tassa di ammissione non rimborsabile costituisce parte integrante del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 28, e dovrà essere iscritta tra le riserve statutarie con il seguente criterio e denominazione:

- "riserva a futura copertura dell'attività di gestione" della cooperativa nella misura massima del 20% (venti per cento) del versamento eseguito, al netto del valore delle azioni sottoscritte;

- "riserva indisponibile" per la differenza, finalizzata all'acquisto delle azioni del "MODENA FOOTBALL CLUB S.P.A.".

ART. 30 - CAPITALE SOCIALE - RISERVE

1. Il capitale sociale, considerato il carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito ed è costituito:

A. dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

B. dalle azioni di partecipazioni cooperativa;

C. dai fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi del precedente art. 18.

ART. 31 - TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, nei modi e nei termini fissati dall' Organo Amministrativo per le quote dei soci cooperatori, e secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per le altre categorie di azioni.

TITOLO NONO

BILANCIO - UTILI

ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) di Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

ART. 33 - BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio, completo dei documenti richiesti, è redatto dall'Organo Amministrativo, nei modi e nelle forme previste dalle norme di legge, alla fine di ogni esercizio sociale.

2. Esso è corredato, se obbligatorio per legge o se comunque redatta, da una relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione sociale, indicante specificatamente i criteri in essa seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

ART. 34 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

A. al fondo di riserva legale o ordinaria, in misura non inferiore ai limiti di legge, indivisibile dai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento, ai sensi della legislazione vigente;

B. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura stabilita a norma di legge;

C. una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge nr. 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D. ad eventuali fondi di riserva straordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento, ai sensi della legislazione vigente;

E. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

F. per la parte eventualmente residua, a fini mutualistici, per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla cooperativa, ai sensi della legge, e di statuto, individuati dall'Assemblea con criteri e modalità disciplinate in apposito regolamento.

2. L'Assemblea è sovrana nel deliberare che il dividendo di cui alla lettera e) venga destinato all'aumento delle quote sociali fino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

3. L'Assemblea può deliberare in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, che la totalità dell'utile netto di bilancio, fatta eccezione per la destinazione di cui alla lettera b), venga devoluta ai Fondi di riserva.

4. L'Assemblea, può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra soci non operatori.

5. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.

6. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

ART. 35 - RISTORNI

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-

sentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento della quota detenuta da ciascun socio;
- attribuzione di obbligazioni;
- attribuzione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso.

TITOLO DECIMO

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 36 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della società:

A. l'Assemblea dei soci;

B. l'Organo Amministrativo;

C. il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato.

ART. 37 - FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

1. Per la migliore attuazione dello scopo sociale e al fine di garantire un corretto funzionamento tecnico ed amministrativo della società, l'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria può adottare uno o più regolamenti.

TITOLO UNDICESIMO

ASSEMBLEE

ART. 38 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie ai sensi di legge.
2. I soci sovventori, se previsto dall'Assemblea che delibera le emissioni, intervengono alle Assemblee; ricorrendone i presupposti, possono costituirsi in Assemblea speciale il cui funzionamento è disciplinato ai sensi di legge.
3. Gli azionisti di partecipazione cooperativa si costituiscono nella Assemblea Speciale ove eleggono il Rappresentante comune che assiste alle Assemblee della società.

ART. 39 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - A. discute ed approva il bilancio dell'esercizio precedente, deliberando sulla distribuzione degli utili netti annuali;
 - B. procede alla nomina delle cariche sociali;
 - C. determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli Amministratori e gli emolumenti annuali dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - D. delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
 - E. adotta Regolamenti statutari di cui al precedente art. 37;
 - F. delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale ai sensi del precedente art. 18;
 - G. approva i programmi annuali e pluriennali della Società previsti dal

precedente art. 22 dei quali, sentito il parere dell'Assemblea speciale di cui al precedente art. 25, approva lo stato di attuazione;

H. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto, o sottoposti al suo esame ai sensi di legge o posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio ha luogo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure anche entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

3. L'Assemblea Ordinaria ha altresì luogo ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 40 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori e sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 41 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee sono convocate mediante avviso affisso nella sede sociale e con altra ulteriore comunicazione mediante lettera, sms, fax, posta elettronica ovvero altro mezzo ritenuto equipollente da inviarsi ai soci,

all'indirizzo risultante a libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo del giorno e dell'ora stabiliti, ai sensi di legge, per la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

3. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

4. Gli Amministratori della Società o il Rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa, nel caso siano stati adottati i programmi di cui al precedente art. 22), assicurano che le Assemblee siano convocate in tempi e modi idonei, a garantire, ove richiesto, lo svolgimento dell'Assemblea speciale di cui al precedente art. 25), qualora all'ordine del giorno siano posti argomenti di interesse degli azionisti di partecipazione cooperativa, e comunque per esprimere il proprio parere sullo stato di attuazione dei programmi.

ART. 42 - DIRITTO DI VOTO

1. Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute, a condizione che risulti iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci e che non sia in mora nel versamento delle azioni quota sottoscritte.

2. L'attribuzione e le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo ai soci sovventori sono stabilite, ai sensi di legge, dall'Assemblea che deli-

bera l'emissione; i soci sovventori, per poter esercitare il diritto di voto, devono avere depositato le loro azioni ai sensi di legge.

3. I soci che non possono intervenire alle Assemblee, possono farsi rappresentare solo da un altro socio di analoga categoria, che abbia diritto di voto e che sia delegato per iscritto. Non possono essere mandatari gli Amministratori, i Sindaci, i soci non aventi diritto al voto. I documenti attestanti le deleghe al voto, devono essere menzionati nel verbale e conservati dalla Società.

ART. 43 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 44 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, è validamente co-

stituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

3. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione o il trasferimento della sede sociale all'estero, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega, e con il voto favorevole di almeno la metà del totale dei voti spettanti ai soci.

ART. 45 - SISTEMA ELETTORALE

Alle votazioni di qualsiasi tipo, genere e oggetto si procederà sempre con voto palese per alzata di mano o per appello nominale.

ART. 46 - PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

1. Le Assemblee sono presiedute, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, o da persona designata dall'Assemblea.

2. Il segretario è nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci. Il Segretario non è nominato quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

3. Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali dovranno essere trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

ART. 47 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatti

salvi i casi di invalidità o di nullità previsti dalla legge e dalla clausola di cui all'art. 3 del presente statuto.

TITOLO DODICESIMO

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 48 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore Unico o almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti tra i soci cooperatori aventi diritto al voto, iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni ed in regola con l'adempimento delle obbligazioni sociali.

2. L'Organo Amministrativo dura in carica tre anni.

3. Nel caso vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà sostituirli per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale viene proposta all'approvazione dei soci la loro conferma fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito. Se nel corso dell'esercizio dovesse mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di intendrà dimissionario e convocherà l'Assemblea per le nuove nomine.

4. Gli Amministratori della Società sono esonerati dal prestare cauzione, ma le loro quote resteranno vincolate per tutta la durata della carica e fino a quando non abbiano reso il conto della gestione.

5. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti legali dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati Amministratori, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea che ne determina l'ammissione.

ART. 49 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Per gli amministratori sono previsti compensi, che verranno deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

ART. 50 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, ogni qualvolta egli lo riterrà opportuno o vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale; esse possono tuttavia essere convocate anche altrove purché in Italia.

3. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assiste un segretario che provvede alla verbalizzazione, ai sensi di legge, in apposito libro; il segretario è designato dal Presidente o da chi lo sostituisce, di volta in volta, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, se invitati e senza diritto al voto, i Direttori Tecnici, i Responsabili o gli addetti dei vari settori aziendali e chiunque il Consiglio ritenga di volta in volta opportuno.

ART. 51 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

2. Le votazioni sono a scrutinio palese.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge e sono sottoscritte dai Consiglieri presenti, e dal segretario designato.

ART. 52 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i soci.

ART. 53 - POTERI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Amministrativo:

a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa:

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre coo-

perative;

f) deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4;

g) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare il Direttore e il Vice Direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci e circa le eventuali penali da applicare ai soci esclusi;

l) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

TITOLO TREDICESIMO

RAPPRESENTANZA SOCIALE – ORGANI DELEGATI

ART. 54 - CARICHE SOCIALI

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Sempre che siano nominati dall'assemblea che delibera i componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può conferire, anche in forma disgiunta, ogni opportuna e necessaria facoltà, al Presidente, al Vice Presidente, a Consiglieri di Amministrazione e a personale della Società.

ART. 55 - PRESIDENZA – RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la legittimazione alla causa ed al processo, nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori.

3. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio e al personale della Società.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni, la rappresentanza e la firma sociale, competono al Vice Presidente o ai Consiglieri Delegati, se nominati. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o dei Consiglieri Delegati costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 56 - COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, determinandone i poteri, un Comitato esecutivo e/o uno o più Consiglieri Delegati.

TITOLO QUATTORDICESIMO

COLLEGIO SINDACALE

ART. 57 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea . Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza di determinazione si fa riferimento alle tariffe vigenti per i revisori contabili.

ART. 58 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409/bis, comma 3, del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO QUINDICESIMO

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 59 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE E CLAUSOLA ARBITRALE

Previo esperimento di un tentativo di conciliazione svolto secondo le regole della camera di conciliazione competente per territorio, se istituita, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, e successive modifiche, nominati con le modalità di cui al successivo art. 60, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

A. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

B. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

C. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 60 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

A. uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

B. tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti dal Presidente della Camera Arbitrale di Modena secondo le regole della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Modena.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle Parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 61 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida

sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO SEDICESIMO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 - SCIoglimento

1. La società si scioglie:

A. per decorso del termine;

B. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

C. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;

D. per deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza di cui al precedente art. 44 – comma 3;

E. per la perdita del capitale sociale.

ART. 63 - LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi una delle cause di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà tre liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

2. Sono privilegiati, all'atto della liquidazione, nel rimborso del capitale, nell'ordine:

A. gli azionisti di partecipazione cooperativa;

B. i soci sovventori;

C. i soci cooperatori.

3. In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto il

capitale versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59 del 31/01/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 64 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti Interni, valgono le disposizioni di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente e le norme in materia di società per azioni.

Gigliotti Andrea

MAURO BORGHI Notaio